




Camera di Commercio
Benevento



STATUTO

PREAMBOLO

Lo Statuto definisce la natura della Camera di Commercio di Benevento quale istituzione delle imprese al servizio del territorio, ente pubblico ad autonomia funzionale, teso ad affermare la centralità dell'impresa nell'economia locale ed a promuovere lo sviluppo globale.

Lo Statuto può essere visto come una "carta fondamentale della collettività delle imprese", che nella nuova istituzione camerale possono trovare il luogo di sintesi degli interessi settoriali e categoriali rappresentati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali ed affermare la propria soggettività di cittadinanza attiva, sia nel campo economico sia in quello sociale e politico.

Nello spirito di questo Statuto l'Ente camerale di Benevento, quale partecipa di un articolato sistema regionale, nazionale ed europeo, diventa attivo interlocutore della Regione nella concertazione delle scelte di politica economica, per assicurare adeguati spazi al protagonismo competitivo delle piccole imprese nell'economia globalizzata.

Lo Statuto, in coerenza con la Legge 580/93 e s.m.i. ma soprattutto nella logica della Legge 59/97 e del Decreto legislativo 112/98, disegna un rapporto di collaborazione e di interazione tra la Camera e le altre Istituzioni locali, nel rispetto delle reciproche autonomie, per meglio valorizzare le nuove forme di federalismo cooperativo e solidale e promuovere feconde sinergie tra soggetti pubblici e privati che operano nel mercato, nella convinzione che uno sviluppo armonioso e sostenibile deve fondarsi sulla loro partecipazione attiva al governo dell'economia, sia nelle forme dell'iniziativa imprenditoriale e professionale che nelle forme del lavoro dipendente, per una corretta democrazia degli interessi.

***I Consiglieri** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, approvando questo Statuto, si impegnano:*

- *a contribuire, mediante l'azione della Camera, al progresso economico e civile della provincia e della regione;*
- *a rafforzare il radicamento della Camera nelle specificità economiche e sociali della provincia, in sintonia con le rappresentanze del mondo dell'imprenditoria, dei lavoratori, dei consumatori e delle libere professioni;*
- *ad intensificare il rapporto con il mondo del sapere e della ricerca per coniugare scienza ed economia;*
- *a creare le condizioni perché una classe dirigente rappresentativa di interessi settoriali possa essere anche classe dirigente interprete dei bisogni e degli interessi generali di un territorio;*
- *ad imprimere alla Camera il ruolo di scuola di cittadinanza attiva economica e di cultura di impresa per le nuove generazioni;*
- *ad affermare la piena legittimazione democratica dell'Ente camerale attraverso l'elezione diretta del Consiglio;*
- *a sostenere i principi di democrazia, federalismo e sussidiarietà in tutte le sedi di governo del sistema camerale regionale e nazionale;*
- *ad assicurare alla Camera una gestione amministrativa ispirata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, imparzialità, trasparenza e pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo politico e di governo, propri degli Organi elettivi, e quelli di attuazione e gestione amministrativa, propri della dirigenza.*

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 **Natura, sede, emblema e sigillo**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, di seguito denominata Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. Essa, quale luogo di sintesi delle esigenze provenienti dal mondo dell'imprenditoria, del lavoro, dei consumatori e delle libere professioni, rappresentato dalle rispettive associazioni di categoria, esercita i compiti e le attribuzioni di cui alla Legge 580/93 e s.m.i., in regime di autonomia funzionale, nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo.
3. La sede della Camera di Commercio è in Benevento, Piazza IV novembre e possono essere costituiti uffici distaccati. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.
4. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente Statuto, è composto dalla riproduzione di una moneta longobarda del IX secolo coniata dalla zecca di Benevento, il *solidus aureus*, con il motto "*Studio Opera Progressio*". L'emblema della Camera di Commercio è integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Benevento".
5. Il sigillo, allegato al presente Statuto, riproduce la moneta longobarda con il motto, racchiusi in una circonferenza, intorno alla quale è riportata la dicitura "Camera di Commercio I.A.A. – Benevento –" anch'essa racchiusa in una circonferenza.

ARTICOLO 2

Finalità e missione

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Campania.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Camera è anche scuola di cittadinanza attiva economica e di cultura di impresa, con il compito di educare i giovani alla iniziativa economica privata.

ARTICOLO 3

Partecipazione al sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra gli enti camerali nelle sue forme associative e federative di livello regionale, nazionale ed europeo ed in ogni altra modalità di associazione e di compartecipazione congiunta ai livelli interprovinciali, interregionali ed internazionali. Essa partecipa alla rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea.
2. Fa parte dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, che cura e rappresenta gli interessi generali del sistema delle Camere di Commercio e della rete camerale.
3. E' associata con le altre Camere di Commercio della Regione Campania all'Unione Regionale:
 - a) per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale;
 - b) per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera;
 - c) per la realizzazione di servizi, di iniziative ed attività che possono più efficacemente essere svolte a livello regionale o interprovinciale, anche mediante società e consorzi;

- d) per consentire alle Camere di Commercio della Campania di assumere dimensione, forma e funzioni di sistema regionale.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Camera di Commercio instaura con le altre Camere di Commercio, anche se ricadenti in altri territori regionali, ulteriori forme di collaborazione, ivi compresi servizi comuni e strutture com partecipate, specificizzate per obiettivo o per territorio di riferimento.

ARTICOLO 4 **Autonomia statutaria e regolamentare**

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
- Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta di un terzo dei consiglieri.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti.
4. I regolamenti interni sono:
- a) il regolamento del Consiglio camerale;
 - b) il regolamento della Giunta camerale;
 - c) il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - d) il regolamento degli istituti di partecipazione.
5. La Camera di Commercio nell'esercizio dell'autonomia funzionale adotta, inoltre, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 59/97, quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della Legge 580/93 e s.m.i., quelli relativi alle materie delegate e quelli previsti dal presente Statuto.
6. I regolamenti, ad eccezione di quello della Giunta camerale e di quello sulla mediazione, sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le modifiche dei regolamenti possono essere proposte da un terzo dei consiglieri e sono deliberate con le medesime procedure previste per l'approvazione.

ARTICOLO 5

Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo informatico sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.
2. Le modifiche allo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo informatico sul sito internet istituzionale dell'Ente.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo, continuano ad essere applicate le norme regolamentari vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 6

Partecipazione e diritto di accesso

1. La Camera di Commercio promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori, dei liberi professionisti e, in particolare, delle loro associazioni di categoria mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale.
2. A chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, viene garantito l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La pubblicità degli atti della Camera di Commercio si effettua mediante pubblicazione nell'Albo informatico sul sito internet istituzionale camerale; contestualmente all'affissione all'Albo, le delibere possono essere rese pubbliche attraverso altri strumenti di comunicazione. Per i provvedimenti di particolare importanza si può disporre di ulteriori forme di pubblicità.

PARTE II: ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ARTICOLO 7

Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 8

Natura e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
2. Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l'organo politico che esprime la volontà della Camera di Commercio tramite le deliberazioni.
3. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
4. In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:
 - a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - l) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

Composizione e durata del Consiglio

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri, secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della Legge 580/93 e s.m.i. e relative norme di attuazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n.155.
2. Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio, si fa rinvio all'articolo 12 della Legge 580/93 e s.m.i., e relative norme di attuazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n.156.
3. La durata del Consiglio è stabilita dalla Legge.

4. Le Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare, ai fini della composizione del Consiglio camerale, complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. La verifica del rispetto dell'applicazione di tale criterio è effettuata dalla Regione al momento della presentazione delle designazioni da parte delle Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti.
5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio è riportata in allegato al presente Statuto.

ARTICOLO 10

Costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio viene rinnovato, alla scadenza, con il metodo della elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art.10 comma 2 della Legge 580 e s. m.i. da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art.8 della stessa legge della provincia di Benevento, secondo le modalità elettorali da stabilirsi da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, di cui al successivo comma 9 dell'art.12 della predetta legge. In mancanza del predetto decreto, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nei D.M. 4 agosto 2011 n.155 e n. 156 e nelle eventuali successive modifiche ed integrazioni..
2. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuare ai sensi dell'art.16 della Legge 580/93 e s.m.i.
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.
4. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti a norma dell'art. 12, comma 7 della Legge 580/93 e s.m.i.

ARTICOLO 11

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio camerale entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo diversa disposizione del Presidente per gravi motivi.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla Legge o dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

ARTICOLO 12

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nei casi di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 580/93 e s.m.i. e dal Presidente della Regione nei casi di cui al comma 2 dello stesso art.5.

ARTICOLO 13

Requisiti, cause ostative, decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere camerale sono stabiliti dall'articolo 13 della Legge 580/93 e successive modificazioni.
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 13 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2 letter e d), e) ed f) dello stesso art. 13, comportano la decadenza dalla carica di consigliere.
3. In caso di decesso, di missione, impedimento per manente o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla nomina del successore. La scelta del successore avviene, se il Consiglio in carica è stato formato sulla base delle indicazioni delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori, richiedendo una nuova designazione all'organismo che aveva designato il componente da sostituire; in caso di elezione diretta, la scelta avviene nominando il primo dei non eletti, secondo le norme elettorali speciali in vigore.
4. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del periodo di carica del Consiglio.
5. Le dimissioni dei consiglieri, presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, non vanno sottoposte a discussione in quanto sono irrevocabili e di esse viene data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 14

Autonomia dei consiglieri

1. I consiglieri non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati oppure inseriti nelle liste elettorali.
2. Essi esercitano le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di voto, nell'interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell'economia provinciale, senza alcun vincolo di mandato.

ARTICOLO 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di Commercio copie di atti.
2. Ai consiglieri spettano gli emolumenti deliberati dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
 3. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente e determinati dalla legge.
 4. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.

ARTICOLO 16

Natura e funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio.
2. La Giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
4. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisporre per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla Legge 580/93 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - d) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - e) stabilisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

- f) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - g) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni.
5. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/93 e s.m.i. e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.
 6. La Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimento di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di Commercio e, tra l'altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e qualificazioni. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza sono disciplinati da apposito regolamento.
 7. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
 8. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
 9. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato esclusivamente all'interno dell'organo collegiale e con l'autonomia di cui all'articolo 14 dello Statuto. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta o del Presidente.

ARTICOLO 17

Composizione e durata della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro consiglieri, eletti dal Consiglio camerale al suo interno, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. I componenti di Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. L'elezione della Giunta avviene con votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 14 della Legge 580/93 e s.m.i. e dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 156.

3. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

ARTICOLO 18 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, a norma dell'articolo 14, comma 4 della Legge 530/93 e s.m.i. con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti a norma dell'articolo 15, comma 3 della Legge 580/93 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Le modalità di funzionamento della Giunta, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

ARTICOLO 19 **Diritti e doveri dei membri di Giunta**

1. I componenti partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto.
2. Essi hanno diritto ad ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di Commercio copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. Ai membri di Giunta spettano gli emolumenti deliberati dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
4. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui dati e notizie e nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

ARTICOLO 20
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata a norma del successivo articolo 23;
 - c) per dimissioni della maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 21
Dimissioni e decadenza dalla carica di membro di Giunta.

1. Il membro di Giunta decade dalla carica nel caso di:
 - a) perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della Legge 580/93 e successive modificazioni;
 - b) assenza per quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo, secondo le modalità previste da apposito regolamento; i motivi dell'assenza devono essere comunicati alla segreteria dell'organo prima della riunione e sono valutati dall'organo stesso, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente.
2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio, non devono essere accettate ed hanno carattere irrevocabile.
3. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 14 della Legge 580/93 e s.m.i. e dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156.
4. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza. La Giunta rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

ARTICOLO 22
Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà d'indirizzo politico e amministrativo.
2. Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all'art.16 della Legge 580/93 e s.m.i.

3. Il Presidente dura in carica secondo le modalità di legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per due sole volte. Le dimissioni del Presidente dalla carica sono presentate al Consiglio in forma scritta, non devono essere accettate e sono irrevocabili. Le dimissioni del Presidente sono disciplinate dalle norme sulle dimissioni dei consiglieri.
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare il Presidente:
 - a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio;
 - b) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
 - c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
 - d) ogni anno, in occasione del conto consuntivo, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia provinciale;
 - e) controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di Commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi con le modalità previste dal regolamento;
 - f) in caso di urgenza, può adottare gli atti di competenza della Giunta. In tal caso, gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
5. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica determinata a norma di legge, ai gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio e della Giunta, ai rimborsi delle spese effettuate in dipendenza della carica rivestita, nel rispetto delle norme di amministrazione e contabilità della Camera di Commercio.
6. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato.
7. Il Presidente decade per scioglimento del Consiglio o per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 23

Norme sulla sfiducia al Presidente e alla Giunta

1. In aggiunta ai casi disciplinati in precedenza, il Presidente della Camera di Commercio o i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per mozione di sfiducia costitutiva approvata dal Consiglio con le modalità previste nel presente Statuto.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio con il voto della metà più uno dei consiglieri assegnati, sulla base di una

motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri in carica. La proposta contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente. Il regolamento specifica le modalità e i termini della convocazione del Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia, i termini entro i quali la seduta deve essere tenuta, le regole per lo svolgimento della discussione e delle votazioni nonché determina l'organo che provvede alla convocazione del Consiglio in caso di inerzia del Presidente. In assenza del regolamento si procederà secondo l'art.11 del presente Statuto.

3. La mozione di sfiducia alla Giunta, presentata su motivata proposta da almeno la metà dei consiglieri assegnati, è approvata con il voto della metà più uno dei consiglieri in carica.
4. Il nuovo Presidente o la nuova Giunta durano in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

ARTICOLO 24

Collegio dei revisori dei conti: composizione, durata e compiti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 17 della Legge 580/93 e s.m.i.
2. La durata del Collegio è fissata dalla Legge.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano gli emolumenti deliberati dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito dell'autonomia della Camera di Commercio, svolge i compiti stabiliti dall'art.17 della Legge 580/93 e s.m.i., nonché i compiti previsti dalle altre disposizioni vigenti in materia.

PARTE III: ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 25

Principi della organizzazione

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia della imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne.

La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione dei compiti di indirizzo, di governo e di verifica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di attuazione e gestione amministrativa, propri del Segretario generale e della dirigenza.

ARTICOLO 26 **Il Segretario generale**

1. Al Segretario generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione di cui all'art.16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il Segretario generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso ed ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla Legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. Il Segretario generale opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario generale è designato dalla Giunta camerale e nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dall'art.20 della Legge 580/93 e s.m.i.
4. La Giunta camerale, con propria delibera, su proposta del Segretario generale, attribuisce ad un dirigente le funzioni vicarie del Segretario generale.

ARTICOLO 27 **La dirigenza**

1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti, per le aree di propria competenza, spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti sono direttamente responsabili:
 - a) del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;
 - b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
 - c) della legittimità amministrativa degli atti da essi adottati;
 - d) della efficienza, del buon andamento e della imparzialità della gestione.

ARTICOLO 28

Il personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta, sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di Legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

ARTICOLO 29

Organismo Indipendente di Valutazione della performance

1. La Camera di Commercio si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del D.Lgs.150/09.
2. La Giunta camerale provvede alla nomina dell'Organismo regolamentandone la composizione ed il funzionamento.
3. L'Organismo svolge anche le funzioni di cui all'art.35 del DPR 254/05.

ARTICOLO 30

Partecipazioni della Camera di Commercio e gestioni indirette

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, interprovinciale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.
2. In particolare la Camera di Commercio può costituire aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo sociale ed economico compatibili con le finalità assegnate dalla Legge e dal presente Statuto.

3. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo che essa può dare allo sviluppo dell'economia locale.

ARTICOLO 31

Aziende speciali

1. Le aziende speciali costituite dalla Camera di Commercio sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale, che ne approva il relativo Statuto.
4. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo le modalità stabilite negli statuti delle medesime.
5. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.

ARTICOLO 32

Disciplina della partecipazione strategica

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi cui la Camera di Commercio partecipa, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. La nomina è di competenza della Giunta, la quale può delegare al Presidente la scelta, previa definizione dei requisiti e dei parametri per la decisione.
2. I medesimi rappresentanti, al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato a cui sono preposti e lo trasmettono al Presidente

entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi o di controllo sarà richiesta all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.

3. La Giunta, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla Legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali ed ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce, inoltre, osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico - scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia.
5. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e lo stato di avanzamento.

PARTE IV: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ARTICOLO 33

Principi generali

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal DPR 254/05 ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

ARTICOLO 34

Disciplina dei contributi

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 della Legge 580/93 e s.m.i, la Camera di Commercio realizza un programma di interventi di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli interventi di sostegno finanziari o a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati nell'apposito regolamento adottato ai sensi della Legge 241/90.

PARTE V: GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE
IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DELLE
PROFESSIONI

ARTICOLO 35
Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e delle libere professioni alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio.
2. Le associazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e dei liberi professionisti possono proporre agli organi camerali istanze e proposte, senza particolari formalità. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme e il termine per la presentazione di istanze e proposte e per la risposta da parte degli organi competenti.
3. La Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
4. È riconosciuto il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori, ai consumatori ed ai liberi professionisti; a tal fine è istituito l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
5. La Camera di Commercio potrà pubblicare un notiziario periodico di illustrazione dell'attività camerale, oltre al bollettino periodico sull'attività della Camera di Commercio; tali pubblicazioni potranno essere anche informatiche.
6. La relazione di cui al comma 4 punto d) dell'art.22, successivamente all'esame da parte degli organi camerali, viene presentata alle istituzioni e alle forze economiche e sociali della provincia.

PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 **Albo camerale informatico**

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le determinazioni del Presidente e del Segretario generale e dei dirigenti sono portate a conoscenza del pubblico mediante affissione, per sette giorni consecutivi, all'Albo informatico sul sito internet istituzionale. L'accesso agli stessi viene garantito, nell'ambito dei criteri fissati dalla Legge e da apposito regolamento, dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. L'Albo è consultabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di Commercio, per dare la massima diffusione all'organizzazione e all'attività amministrativa, si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

ARTICOLO 37 **Consulta provinciale dei liberi professionisti**

1. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'Albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo di componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 38

Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso l'elezione del rappresentante di genere non rappresentato che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo genere.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designati la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 39

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Il Segretario Generale

Vincenzo Coppola

Il Presidente

Gennarino Masiello

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11, adottata nella seduta del 30 giugno 2000 e modificato con delibera n. 3 adottata nella seduta del 5 febbraio 2004, con successiva delibera n. 12 adottata nella seduta del 29.10.2010 e con successiva delibera n.2 adottata nella seduta del 20 gennaio 2012.

**DA UNA MONETA LONGOBARDA DEL IX SECOLO
CONIATA DALLA ZECCA DI BENEVENTO
L'EMBLEMA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**



*Il **solidus aureus** di Sicone, principe di Benevento dall'817 all'832, presenta sul verso l'Arcangelo Michele protettore della Nazione longobarda meridionale.*



Il nuovo Simbolo dell'Ente camerale con il Motto:

Studio Opera Progressio

Il progresso come fine e risultato dell'impegno d'ingegno e di lavoro.



**Camera di Commercio
Benevento**

L'Emblema dell'Ente camerale integrato dal segno identificativo del sistema camerale.



Il Sigillo dell'Ente.

Allegato allo Statuto (Art. 9, comma 5 - Composizione e durata del Consiglio)

Il Consiglio della Camera di Commercio di Benevento è composto da n. 23 consiglieri, giusta delibera del Consiglio Camerale n.10 del 19 settembre 2016, dei quali 20 in rappresentanza dei settori economici secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	NUMERO DI CONSIGLIERI
Agricoltura	5
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito, assicurazioni ed altri settori	1
Servizi alle imprese	2

Del Consiglio fanno parte anche tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.

Modifica approvata dal Consiglio camerale nella seduta del 19 settembre 2016, con provvedimento n. 10.

- **PREAMBOLO**

- **PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI**
 - ARTICOLO 1 Natura, sede, emblema e sigillo
 - ARTICOLO 2 Finalità e missione
 - ARTICOLO 3 Partecipazione al sistema camerale
 - ARTICOLO 4 Autonomia statutaria e regolamentare
 - ARTICOLO 5 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti
 - ARTICOLO 6 Partecipazione e diritto di accesso

- **PARTE II: ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**
 - ARTICOLO 7 Organi
 - ARTICOLO 8 Natura e funzioni del Consiglio
 - ARTICOLO 9 Composizione e durata del Consiglio
 - ARTICOLO 10 Costituzione del Consiglio
 - ARTICOLO 11 Funzionamento del Consiglio
 - ARTICOLO 12 Scioglimento del Consiglio
 - ARTICOLO 13 Requisiti, cause ostative, decadenza e dimissioni dei consiglieri
 - ARTICOLO 14 Autonomia dei consiglieri
 - ARTICOLO 15 Diritti e doveri dei consiglieri
 - ARTICOLO 16 Natura e funzioni della Giunta
 - ARTICOLO 17 Composizione e durata della Giunta
 - ARTICOLO 18 Funzionamento della Giunta
 - ARTICOLO 19 Diritti e doveri dei membri di Giunta
 - ARTICOLO 20 Decadenza della Giunta
 - ARTICOLO 21 Dimissioni e decadenza dalla carica di membro di Giunta.
 - ARTICOLO 22 Il Presidente
 - ARTICOLO 23 Norme sulla sfiducia al Presidente e alla Giunta
 - ARTICOLO 24 Collegio dei revisori dei conti: composizione, durata e compiti.

- **PARTE III: ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**
 - ARTICOLO 25 Principi della organizzazione
 - ARTICOLO 26 Il Segretario generale
 - ARTICOLO 27 La dirigenza
 - ARTICOLO 28 Il personale
 - ARTICOLO 29 Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
 - ARTICOLO 30 Partecipazioni della Camera di Commercio e gestioni indirette
 - ARTICOLO 31 Aziende speciali
 - ARTICOLO 32 Disciplina della partecipazione strategica

- **PARTE IV: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**
 - ARTICOLO 33 Principi generali
 - ARTICOLO 34 Disciplina dei contributi
- **PARTE V: GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DELLE PROFESSIONI**
 - ARTICOLO 35 Istituti di partecipazione

- **PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI**
 - ARTICOLO 36 Albo camerale informatico
 - ARTICOLO 37 Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti
 - ARTICOLO 38 Pari opportunità
 - ARTICOLO 39 Norma di rinvio

ALLEGATO ALLO STATUTO (Art. 1 co. 4,5 – Natura, Sede, Emblema e Sigillo)

ALLEGATO ALLO STATUTO (Art. 9, comma 5 - Composizione e durata del Consiglio)